

“Donne in magistratura 1963-2013...50 anni dopo”

Aula Giallombardo Corte di Cassazione

Roma, 27 settembre 2013

Relazione

Irene Gentile-Brown

Giurista referendaria presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Strasburgo

I. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo in materia di discriminazione delle donne

1. *Vita privata e vita professionale: García Mateos c. Spagna (n° 38295/09) 19.02.2013*
2. *Garanzia del diritto all’elettorato passivo: Staatkundig Gereformeerde Partij c. Paesi Bassi (n°58369/10) 10.07.2012*
3. *Violenza domestica: Opuz c. Turchia (n° 33401/02) 9.06.2009*
4. *Accesso all’impiego: Halford c. Regno Unito (n° 20605/92) 25.06.1997*
5. *Interdizione di portare il burqa: S.A.S. c. Francia (n° 43835/11), caso rinviato alla Grande Camera*
6. *Fecondazione assistita e accesso alla diagnosi pre-impianto: Costa e Pavan c. Italia (n° 54270/10) 28.08.2010*

II. La “femminilizzazione” della Corte Europea dei diritti dell’Uomo

1. *L’importanza della terminologia*
2. *La questione dell’obbligatorietà di una terna mista*
3. *Composizione della Corte, delle Sezioni e della Cancelleria*

III. Risultati e statistiche del rapporto del CEPEJ (Commission Européenne pour l’efficacité de la Justice) 2012 sulla presenza di giudici donne in Europa

Dati riguardanti la presenza di giudici donne:

1. *Nei sistemi giudiziari degli Stati membri*
2. *Nei diversi gradi di giurisdizione degli Stati membri*
3. *Nei posti di più alta responsabilità (presidenti dei tribunali)*

IV Strumenti europei e internazionali di tutela contro la discriminazione di genere in particolare nel mondo del lavoro

1. *Consiglio d’Europa: La raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle norme e i meccanismi di eguaglianza tra uomini e donne adottata il 21 novembre 2007 (2007)17*
2. *Unione Europea*

- Comunicazione della Commissione: strategia per l'eguaglianza di genere 2010-2015;
- *Women in economic decision-making in the EU: Progress report*;
- Network della Commissione europea per promuovere il ruolo delle donne in ruoli decisionali, in politica e in economia. Working Paper - Settembre 2012.

Il testo esamina la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di discriminazione delle donne ed analizza la posizione dei giudici donne in seno alla Corte e nel contesto dei giudici europei. Lo studio riproduce la relazione tenuta al convegno nazionale "Donne in magistratura 1963-2013...50 anni dopo", organizzato dall'Associazione nazionale magistrati in Roma il 27 settembre 2013.

La relatrice: Irene Gentile-Brown

E' giurista referendaria presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Strasburgo, dove si occupa della trattazione dei casi presentati contro il Governo italiano per la violazione della CEDU. Fa parte del servizio del Giureconsulto della Corte.

Al Consiglio d'Europa ha lavorato presso la Commissione Europea per la Democrazia e il Diritto e l'Osservatorio dell'Audiovisivo Europeo. La relatrice ha conseguito un master in diritto europeo presso il Collegio d'Europa di Bruges.

Le informazioni fornite e le opinioni espresse dall'autrice impegnano esclusivamente quest'ultima.

Introduzione

Il tema dell'accesso delle donne in magistratura rileva per la Corte Europea dei diritti dell'Uomo sotto due aspetti. Il primo attiene al fatto che l'argomento riguarda diritti che sono tra i più importanti tra quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo: il divieto di discriminazione fondato sul genere, previsto dall'articolo 14 della Convenzione e dal Protocollo XII e il diritto di accesso al lavoro che, sotto il più generale aspetto del diritto al rispetto della vita privata, è garantito dall'articolo 8 della Convenzione.

Il secondo motivo di rilievo consiste nel fatto che questo particolare argomento chiama in causa la Corte Europea non solo come organo giurisdizionale sovranazionale di controllo rispetto alle ingerenze degli Stati membri sui diritti sopracitati, ma anche come entità all'interno della quale la questione dell'ingresso delle donne magistrato si pone direttamente.

La presente relazione si propone di analizzare sinteticamente questi due aspetti attraverso una disamina della giurisprudenza pertinente della Corte di Strasburgo e un esame della presenza delle donne quali giudici membri di quest'ultima, per terminare con uno sguardo sugli strumenti di tutela europei a garanzia del principio di non discriminazione fondato sul genere.

I. La giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo in materia di discriminazione delle donne

La Corte europea dei diritti dell'Uomo non si è ancora espressa in maniera specifica sul tema dell'accesso delle donne in magistratura. Tale lacuna, che non si spiega evidentemente per un'irrilevanza della questione rispetto al diritto convenzionale, può essere dovuta a una serie di altri fattori tra cui l'esistenza di sistemi legislativi di tutela formale del principio di eguaglianza di genere, tanto a livello nazionale che sovranazionale, il fatto che la Corte di Strasburgo non può essere adita se non una volta esaurite tutte le vie di ricorso interne e, infine, la difficoltà di provare la violazione del diritto in questione nel caso specifico.

Altre pronunce della Corte sono tuttavia d'interesse per il tema oggi affrontato. La particolarità del divieto di discriminazione fondata sul genere consiste nel fatto che la garanzia effettiva di tale principio necessita non soltanto d'interventi legislativi specifici ma anche e soprattutto di un cambiamento culturale e sociale, un'azione ad ampio raggio degli Stati membri che riguarda, tra l'altro, la garanzia dei diritti sociali delle donne, la loro libertà di espressione, di partecipazione alla vita pubblica e politica, la lotta alla violenza sulle donne e la garanzia della loro dignità.

Qui di seguito è riportato un riassunto della giurisprudenza della Corte europea riguardanti questi temi.

1. Vita privata e vita professionale: *García Mateos c. Spagna* (n° 38295/09) 19.02.2013

Impiegata a tempo pieno di un supermercato, la ricorrente fece una domanda di lavoro part-time, in base ad una legge che tutela le lavoratrici, madri di bambini minori di 6 anni. In seguito al rifiuto del datore di lavoro di accogliere tale richiesta, la ricorrente instaurò una causa davanti ai tribunali civili, tuttavia senza successo, e in seguito davanti al tribunale costituzionale lamentando la violazione del principio di non discriminazione.

Il tribunale costituzionale diede ragione alla ricorrente ricordando i principi di diritto comunitario secondo cui per violare il principio di non discriminazione è sufficiente l'esistenza di una disposizione legale la cui interpretazione o applicazione provoca delle conseguenze sfavorevoli per un gruppo composto maggioritariamente da impiegate donne.

Il ricorso fu dunque rinviato alle istanze di merito le quali rigettarono nuovamente la domanda. Il tribunale costituzionale, adito per la seconda volta dalla ricorrente, dichiarò nulla perché incostituzionale l'ultima sentenza ma non rinviò il caso ad altra istanza in ragione del fatto che il minore aveva ormai superato il limite di età previsto dalla legge.

Secondo un'opinione dissenziente di un giudice costituzionale, un equo risarcimento avrebbe dovuto essere in ogni caso accordato alla ricorrente in quanto costituente l'unico modo di protezione del suo diritto fondamentale.

La Corte di Strasburgo ha concluso alla violazione dell'articolo 6 della Convenzione in combinato disposto con l'articolo 14, nella misura in cui la protezione accordata dal tribunale costituzionale alla ricorrente si è rivelata inefficace. L'impossibilità del riconoscimento pieno del diritto invocato attraverso una riparazione pecuniaria ha reso il diritto costituzionalmente riconosciuto puramente illusorio, così contravvenendo alla violazione del principio dell'equo processo e di non-discriminazione fondata sul sesso.

2. Garanzia del diritto all'elettorato passivo: *Staatkundig Gereformeerde Partij c. Paesi Bassi* (n°58369/10) 10.07.2012

Il ricorso è stato presentato da un partito politico storico olandese di matrice protestante, in parte finanziato dallo Stato, che nel suo statuto prevedeva le seguenti statuizioni:

“Sulla base dell’ordine divino della creazione, agli uomini e alle donne sono stati attribuiti ruoli e una missione diversi. Nell’ordine, gli uomini sono a capo delle donne. Qualsiasi sforzo di emancipazione che nega questo ruolo e missione è considerato rivoluzionario e deve essere combattuto con forza. Di fatto l’elettorato passivo delle donne in organi politici e amministrativi è vietato e queste ultime dovrebbero valutare secondo la loro coscienza se il loro diritto all’elettorato attivo è compatibile con la volontà divina”.

Diverse organizzazioni non governative e associazioni per la protezione dei diritti delle donne intentarono un’azione contro lo Stato in ragione dei finanziamenti a un partito che manifestamente violava i principi garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo e da altri trattati internazionali come la Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione riguardante le donne. I giudici interni, fino in Cassazione, ritennero che i diritti invocati dalle parti attrici fossero violati e invitarono il partito in questione a modificare il proprio statuto nel rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

Il partito ha fatto ricorso davanti alla Corte Europea per la violazione degli articoli 9, 10 e 11 della Convenzione. E’ stata l’occasione per la Corte per affermare che il raggiungimento dell’eguaglianza tra sessi è uno degli obiettivi principali degli Stati membri del Consiglio d’Europa e che le istanze interne hanno ragionevolmente concluso che la posizione del partito, che invocava il credo religioso a giustificazione della restrizione dei diritti delle donne, fosse inaccettabile e contrario ai principi democratici.

3. *Violenza domestica: Opuz c. Turchia (n° 33401/02) 9.06.2009*

La ricorrente, cittadina turca, in seguito a percosse minacce subite da lei stessa e da sua madre da parte del marito (le donne erano state investite a più riprese con la macchina, minacciate di morte e accoltellate) sparse diverse denunce. Alcune di queste vennero archiviate per mancanza di prove, altre ritirate per le continue pressioni e minacce di morte da parte del marito.

In seguito all’omicidio della madre della ricorrente con arma da fuoco, il marito venne arrestato e condannato all’ergastolo per essere in seguito rimesso in libertà in pendenza dell’appello. In questo periodo ricominciarono le violenze e minacce nei confronti della moglie che chiese in maniera insistente all’autorità di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione della sua incolumità e di quella delle sue figlie.

Oltre alla violazione dell’articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita) e 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani degradanti) in ragione del fatto che le autorità avevano ommesso di prendere tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei diritti della ricorrente, il grande interesse di questo caso consiste nel fatto che per la prima volta la Corte ha concluso alla violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli sopra menzionati, stabilendo così un legame tra le omissioni dello Stato e il fatto che la ricorrente fosse una donna.

Sulla base di un rapporto di Amnesty International riguardante la situazione delle donne nella regione di provenienza della ricorrente (da cui risultava che nella stessa vi fosse il più alto tasso di violenza sulle donne rispetto alla Turchia, in particolare di donne di origine curda, analfabete e prive di risorse economiche proprie) la Corte ha infatti concluso che il Governo turco di fatto tollerasse la situazione esistente di violenza domestica. Inoltre, secondo lo stesso rapporto, gli agenti di polizia tendevano a fare da mediatori e a convincere le donne a ritirare le denunce e i tribunali consideravano queste ultime come delle forme di cause di divorzio. Peraltro, le sanzioni non risultavano dissuasive poiché i tribunali non erano rigorosi nell’applicazione delle misure prese per ragioni di onore, costume sociale e tradizione. La ricorrente ha dunque dimostrato che l’inazione dello Stato di fronte alla violenza domestica subita fosse una forma di discriminazione basata sul sesso.

4. Accesso all'impiego: Halford c. Regno Unito (n° 20605/92) 25.06.1997

La ricorrente, ufficiale di polizia aveva tentato invano per diversi anni di ottenere la promozione a ispettore generale aggiunto. Quest'ultima le era stata rifiutata in ragione del parere negativo del Ministero dell'Interno e dell'Ispettore generale i quali, a detta della ricorrente, disapprovavano che la stessa fosse impegnata in diverse attività di lotta alla discriminazione di genere. Sul piano interno, il caso si concluse con un componimento amichevole.

La ricorrente lamentava davanti alla Commissione Europea dei diritti dell'Uomo la violazione dell'articolo 8 della Convenzione in ragione delle intercettazioni telefoniche della polizia avvenute tra l'altro sul posto di lavoro in vista di raccogliere informazioni utili per la causa per discriminazione che aveva intentato. Lamentava anche la violazione degli articoli 10 (libertà di espressione) e 14 (divieto di discriminazione).

In questo caso la questione di fatto posta davanti alla Corte non ha tuttavia dato origine a una statuizione di principi di diritto; la ricorrente ha infatti accettato di non entrare nel merito delle doglianze sollevate sotto l'articolo 14 qualora quest'ultima avesse concluso alla violazione del suo diritto al rispetto della vita privata (articolo 8), così come di fatto è avvenuto.

5. Interdizione di portare il burqa: S.A.S. c. Francia (n° 43835/11), caso rinviato alla Grande Camera

Il caso è stato introdotto da una donna di nazionalità francese, musulmana praticante, che si lamentava della legislazione francese che prevede il divieto di coprire il viso in luoghi pubblici. La ricorrente specificava che nessuno la obbligava alla sua scelta di portare il burqa, dettata dal rispetto delle sue convinzioni religiose.

La ricorrente invocava tra l'altro davanti alla Corte l'articolo 3 della Convenzione per il fatto di rischiare di incorrere in sanzioni penali, il diritto al rispetto della vita privata, in quanto non le era permesso di vestirsi come sceglie in pubblico, la libertà di espressione e il divieto del principio di non discriminazione. In seguito alla decisione della Camera di rimettere il caso davanti alla Grande Camera, l'udienza davanti a quest'ultima si terrà il 27 novembre 2013.

6. Fecondazione assistita e accesso alla diagnosi pre-impianto: Costa e Pavan c. Italia (n° 54270/10) 28.08.2010

Il ricorso riguarda l'accesso di una coppia di genitori portatori sani della fibrosi cistica alla diagnosi pre-impianto, tecnica che permette di verificare *in vitro* se l'embrione risultante da una fecondazione assistita sia o meno affetto da una particolare patologia e decidere di conseguenza di non impiantare l'embrione malato.

Avendo già una prima figlia malata, nata nel 2006, i ricorrenti desideravano mettere al mondo un secondo figlio che non fosse affetto da quella patologia. La ricorrente, rimasta nuovamente incinta, a seguito di un esame prenatale attestante la malattia del feto, data l'interdizione legale di effettuare una diagnosi pre-impianto, decise di abortire.

I ricorrenti hanno introdotto un ricorso davanti alla Corte per lamentare la violazione dell'articolo 8 della Convenzione in ragione del divieto della legge italiana di accedere alla diagnosi pre-impianto e sottolineavano che tale pratica fosse consentita dalla maggior parte delle legislazioni degli altri Stati europei in situazioni simili alla loro.

La Corte ha concluso a una violazione dell'articolo invocato dai ricorrenti ritenendo che il sistema giuridico italiano mancasse di coerenza. Da una parte infatti la legge interdice di impiantare unicamente degli embrioni non affetti dalla patologia in questione e, dall'altra, consente di abortire un feto affetto dalla stessa malattia genetica.

La sentenza sottolinea dunque gli effetti di tale sistema sul diritto al rispetto della vita privata e familiare dei ricorrenti i quali, al fine di mettere al mondo un figlio sano hanno come unica possibilità

quella di iniziare una gravidanza per le vie naturali e di procedere a degli aborti qualora un esame prenatale evidenzia la patologia del feto.

La Corte non ha mancato di sottolineare da una parte lo stato di angoscia della ricorrente la quale, nell'impossibilità di procedere a una diagnosi pre-impianto, ha come sola prospettiva di maternità quella legata alla possibilità che il bambino sia affetto dalla mucoviscidosi e, dall'altra, la sofferenza derivante dalla scelta dolorosa di procedere, se del caso, a un aborto terapeutico.

Con una pronuncia del 23 settembre 2013, il tribunale di Roma ha riconosciuto l'immediata esecuzione della sentenza di Strasburgo così riconoscendo il diritto dei ricorrenti "di sottoporsi al procedimento di procreazione medicalmente assistita con trasferimento in utero, previo esame clinico e diagnostico degli embrioni creati tramite fecondazione in vitro, solo degli embrioni sani o portatori sani rispetto alla patologia da cui sono affette le parti".

II. La “femminilizzazione” della Corte Europea dei diritti dell’Uomo

1. L’importanza della terminologia

Nella lotta alla discriminazione femminile il linguaggio assume un ruolo fondamentale. Così, nel processo di “femminilizzazione” della Corte europea dei diritti dell’Uomo (termine usato in dottrina anche in francese e in inglese “féminisation” e “feminization”) emerge come la terminologia utilizzata per indicare la Corte di Strasburgo è un indice chiaro del lavoro che ancora resta da fare. Nella nomenclatura attribuita alla Corte, Italia e Francia (“Corte e Convenzione europea dei diritti dell’Uomo” e “*Cour et Convention Européenne des droits de l’Homme*”) non si allineano a quello che dovrebbe essere un punto di partenza per un cambiamento, oltre che legislativo, culturale e sociale.

In inglese e spagnolo ad esempio, si parla in maniera più appropriata di “diritti umani” (“European Court and European Convention of Human Rights”, e “Tribunal europeo de Derechos Humanos”).

2. La questione dell’obbligatorietà di una terna mista

La questione del numero di donne facenti parte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo si è presentata quando, in seguito all’elaborazione da parte dei Governi di terna esclusivamente maschili, l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato diverse raccomandazioni (n. 1429/1999 e 1366/2004) al fine di prevedere la presenza minima nella terna di un candidato del sesso sottorappresentato.

Nel 2006, l’Assemblea Parlamentare si è opposta alla presentazione di una nuova terna di candidati maschili da parte del Governo maltese, così dando origine al primo parere consultivo della Corte europea del 2008 sull’interpretazione della Convenzione (articoli 21 e 22, riguardanti la nomina dei giudici).

La Corte non ha accolto gli argomenti dell’Assemblea secondo cui concludere all’impossibilità di trovare una candidata di sesso femminile per Malta fosse un argomento indifendibile, in ragione dell’esistenza di donne qualificate e del fatto che in ogni caso non fosse necessario possedere la nazionalità del Paese per il quale il giudice è eletto per candidarsi. Inoltre l’Assemblea sottolineava che ci sono paesi più piccoli di Malta (come Monaco e San Marino) che hanno eletto un giudice donna presso la Corte Europea.

La Corte ha concluso che il criterio dell’eguaglianza, seppure accettato e condiviso, non può essere applicato in maniera inderogabile. Una terna composta unicamente da rappresentanti del sesso sovra rappresentato potrà quindi essere accettata. Tuttavia lo Stato in questione deve spiegare le ragioni eccezionali che hanno portato a quella scelta e la procedura di selezione dei candidati deve essere aperta e trasparente nei riguardi dell’Assemblea Parlamentare.

3. Composizione della Corte, delle Sezioni e della Cancelleria

Su 47 giudici della Corte di Strasburgo, 17 sono attualmente donne. In seguito alle ultime elezioni, la prima e la quarta Sezione sono presiedute da donne (giudici elette per Monaco e Lettonia) e tre vice-presidenti donna siedono in prima, seconda e quinta Sezione (giudici elette per Austria, Lituania e Germania).

Quanto alla Cancelleria della Corte, questa è composta da giuristi e assistenti provenienti dai diversi Stati membri, all’interno della quale vengono trattati, per i giudici della Corte, i ricorsi introdotti contro i diversi Governi. La Divisione italiana della Cancelleria è prevalentemente composta da donne. Cancellieri di Sezione e i vice-Cancellieri sono invece prevalentemente uomini tranne in quarta Sezione dove le giuriste sono entrambe donne.

III. Risultati e statistiche del rapporto del CEPEJ (*Commission Européenne pour l'efficacité de la Justice*) 2012 sulla presenza di giudici donne in Europa

Diversi sono gli organi e le direzioni del Consiglio d'Europa che si occupano del tema della magistratura in Europa e del principio di non discriminazione, o per la raccolta d'informazioni statistiche da parte degli Stati membri del Consiglio d'Europa o per la fissazione di politiche e direttive che hanno come scopo quello di indicare agli Stati membri le linee guida per conformarsi agli standard europei.

Di particolare rilievo per il tema che qui interessa è il lavoro del CEPEJ (*Commission Européenne pour l'efficacité de la Justice*), nato nel 2002 nell'ambito del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, organo che si occupa prevalentemente dell'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'Uomo.

Nel suo ultimo rapporto del 2012, che elabora dati del 2010, il CEPEJ ha trattato la questione della ripartizione tra uomini e donne nei sistemi giudiziari degli Stati membri in seguito alla raccolta e l'elaborazione d'informazioni risultanti da questionari compilati dai Governi. L'obiettivo è quello di creare un sistema efficace per una piena garanzia del processo equo garantito dall'articolo 6 della Convenzione.

1. Dati riguardanti la presenza di giudici donne nei sistemi giudiziari degli Stati membri

Dal rapporto risulta un numero d'effettivi uomo-donna quasi pari con una media generale di 52 % di uomini e 48 % donne.

15 Stati membri hanno più del 50% di giudici donna, alcuni Stati come la Serbia, la Slovenia, la Lettonia e la Romania hanno più del 70 % di giudici donna.

23 Stati hanno più del 50 % di giudici uomini e tra questi 6 Stati ne contano più del 70 % (con il 91 % di giudici uomini in Azerbaijan).

2. Dati riguardanti la presenza di giudici donne nei diversi gradi di giurisdizione degli Stati membri

Su 33 Stati presi in considerazione risulta una tendenza generale alla diminuzione della percentuale di giudici donne quando si sale nella gerarchia delle istanze (meno in appello rispetto al primo grado e ancora meno in Cassazione).

Soltanto in 4 Stati (Svezia, Romania, Repubblica Moldava e Norvegia) si registra la tendenza inversa.

Nella maggior parte degli Stati le Corti Supreme sono composte maggioritariamente da uomini (93 % e 92 % rispettivamente per Portogallo e Cipro).

3. Dati riguardanti la presenza di giudici donne nei posti di più alta responsabilità (presidenti dei tribunali)

Sui 26 Stati membri che hanno fornito quest'informazione solo 8 hanno una donna alla presidenza della Corte Suprema.

4. Dati concernenti i procuratori

Per quanto concerne i procuratori, su 40 Stati che hanno risposto al questionario, 18 contano più del 50 % di procuratori donne e 22 meno del 50 %.

Così come per i giudici quando si sale nella gerarchia si nota una diminuzione di donne. In Italia per esempio risulta una ripartizione tra uomini e donne del 59 % contro il 41 % nei tribunali di primo grado e un rapporto 93 % a 7 % nella Corte di cassazione.

Si può concludere dunque che la differenza di presenza tra uomini e donne nella magistratura dei paesi del Consiglio d'Europa non riguarda tanto la presenza numerica delle donne quanto la loro copertura di posti nelle gerarchie giurisdizionali superiori e nei posti di gestione o di maggiore responsabilità.

IV. Strumenti europei e internazionali di tutela contro la discriminazione di genere in particolare nel mondo del lavoro

In seguito all'adozione dei primi strumenti internazionali di tutela contro la discriminazione femminile (la Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne a Pechino del 1995 e la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne del 1981), sono stati emanati diversi provvedimenti europei sia da parte del Consiglio d'Europa che della Unione europea.

1. Consiglio d'Europa

La raccomandazione del comitato dei Ministri agli Stati membri sulle norme e i meccanismi di eguaglianza tra uomini e donne adottata il 21 novembre 2007 (2007)17 afferma in primo luogo l'uguaglianza tra uomo e donna come principio di diritto universale della persona umana, condizione essenziale della democrazia che non implica soltanto l'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione ma anche una presa di coscienza da parte dei Governi.

L'azione di questi ultimi dovrebbe tradursi ad esempio nell'adozione di misure politiche, nell'eradicazione di costumi o tradizioni culturali che violano la dignità delle donne, bambine o ragazze, nella non accettazione di giustificazioni di natura politica, economica o sociale per non rispettare le esigenze di eguaglianza e nell'attribuzione di risorse umane e finanziarie per la promozione di programmi volti al raggiungimento di questi obiettivi.

In particolare, secondo la raccomandazione:

- l'eguaglianza è una preoccupazione della società nel suo insieme: la questione interessa non solo le donne ma anche gli uomini e la società tutta (attori politici, sociali, culturali ed economici);
- gli Stati membri devono impegnarsi a render conto dei risultati di queste politiche;
- gli Stati sono incoraggiati a ratificare i trattati e a mettere in opera tutti gli strumenti giuridici internazionali pertinenti;
- è necessaria l'adozione e l'applicazione effettiva delle norme nazionali in materia di parità;
- è opportuno eliminare le forme di sessismo nel linguaggio;

Norme specifiche prevedono inoltre la promozione dell'eguaglianza nella vita privata e familiare (in tema di maternità e paternità), il pari accesso all'educazione, alla scienza e alla cultura, il pari accesso al lavoro, la parità di remunerazione, la promozione di politiche volte a conciliare vita privata e professionale, la partecipazione alla vita pubblica e politica e la lotta contro la violenza sulle donne.

2. Unione Europea

- Comunicazione dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo economico e sociale e al Comitato delle regioni. Strategia per l'eguaglianza tra uomini e donne 2010-2015

Questa comunicazione identifica i seguenti obiettivi per una realizzazione di fatto del principio di eguaglianza di genere: eguale indipendenza economica, eguaglianza di stipendi, eguaglianza nelle posizioni decisionali, dignità integrità e lotta alla violenza sulle donne.

- *Women in economic decision-making in the EU: Progress report*

Questo rapporto fa seguito alla Strategia dell'Unione Europea per l'eguaglianza tra uomini e donne (2010-2015) e sottolinea i benefici in termini di micro e macroeconomia della presenza delle donne in ruoli decisionali. Fa inoltre stato dell'impegno preso da una serie di società europee su base volontaria di impiegare donne per posti di responsabilità affinché si arrivi a delle quote del 30 % nel 2015 e 40 % nel 2020.

Il rapporto sottolinea inoltre il passaggio necessario a misure legislative statali, fa stato di un miglioramento della situazione ma sottolinea allo stesso tempo che l'obiettivo non è raggiunto.

- Network della Commissione europea per promuovere il ruolo delle donne in ruoli decisionali, in politica e in economia. Working Paper - Settembre 2012

Questo documento sottolinea come la presenza delle donne in posti apicali nel mondo del lavoro non può essere assicurata se non con lo sforzo di tutti e in primo luogo degli uomini che ricoprono essi stessi cariche dirigenziali, attraverso diverse misure che riguardano per esempio il miglioramento dell'informazione e della sensibilizzazione sul tema all'interno delle società, il cambiamento delle procedure nelle risorse umane e la promozione di progetti comuni uomini-donne.

Si fa menzione inoltre di due società (Danone Belgio e Deutsche Telekom) che si sono distinte nell'applicazione di misure e il perseguimento dell'obiettivo di una maggiore eguaglianza di genere nel mondo del lavoro e in particolare nell'occupazione di posti dirigenziali.

Bibliografia

Testi

- Conseil de l'Europe. Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ), *Systèmes judiciaires européens: efficacité et qualité de la justice Edition 2010 (données 2010)*, Strasbourg, Editions du Conseil de l'Europe, 2012, Edition Les études de la CEPEJ n° 18
- Douraki Tomais, *Le principe d'égalité et le rôle de la femme dans la famille, dans la société et dans le monde du travail*, *Annuaire International des droits de l'Homme* vol IV/2009
- Fura Elisabet, *"La féminisation de la Cour". La conscience de l'Europe: 50 ans de la Cour Européenne des Droits de l'Homme*, Strasbourg
- *European Court of Human rights, preparatory work on Article 14, 9 May 1967*, Strasbourg.
- Remiche Adelaide, *Election of the new Belgian Judge to the ECHR. An all-mail short list demonstrates questionable commitment to gender equality*

Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo

- García Mateos c. Spagna (n° 38295/09) 19.02.2013
- Staatkundig Gereformeerde Partij c. Paesi Bassi (n°58369/10) 10.07.2012
- Opuz c. Turchia (n° 33401/02) 9.06.2009
- Halford c. Regno Unito (n° 20605/92) 25.06.1997
- S.A.S. c. Francia (n° 43835/11), caso rinviato alla Grande Camera

Strumenti normativi europei e internazionali

- Comunicazione dalla Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato europeo economico e sociale e al Comitato delle regioni. Strategia per l'eguaglianza tra uomini e donne 2010-2015;
- *Women in economic decision-making in the EU: Progress report*;
- Network della Commissione europea per promuovere il ruolo delle donne in ruoli decisionali, in politica e in economia. Working Paper - Settembre 2012.